

CORTE PENALE INTERNAZIONALE E ACCORDI BILATERALI DIRETTI A PRECLUDERE AGLI
STATI PARTI LA CONSEGNA DI PRESUNTI CRIMINALI

- 1 Presentazione
- 3 Corte Penale Internazionale e accordi bilaterali diretti a precludere agli Stati parti la consegna di presunti criminali
- 19 Dichiarazione del Sottosegretario statunitense agli Affari Politici Grossman del 6 maggio 2002
- 23 Dibattiti svoltisi nell'ambito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 10 luglio 2002
- 53 Risoluzione 1422 (2002) adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 12 luglio 2002
- 55 Risoluzione 1487 (2003) adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 12 giugno 2003
- 57 ASPA – American Service-Members' Protection Act
- 69 Modello degli accordi bilaterali proposti e conclusi dagli Stati Uniti
- 71 *Status* delle firme e ratifiche degli accordi bilaterali proposti e conclusi dagli Stati Uniti
- 75 UN Doc. A/50/22
- 79 UN Doc. A/AC.244/1/Add.2
- 83 Comitato Preparatorio, I sessione (25 marzo - 12 aprile 1996)
- 87 UN Doc. A/51/22, vol. II.
- 93 Progetto di Statuto predisposto a Zutphen
- 97 A/Conf.183/C.1/WGIC/L.11/Add.2
- 99 PCNICC/2000/WGRPE(9)DP.4
- 100 PCNICC/2000/NGRPE(9)RT.2
- 101 PCNICC/2000/INF/4
- 107 Risoluzione 1300 (2002) adottata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio dell'Unione Europea il 25 settembre 2002
- 111 Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 27 settembre 2002
- 117 Dibattiti svoltisi nell'ambito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 ottobre 2002
- 129 Risoluzione congiunta UE-ACP adottata il 3 aprile 2003
- 135 Posizione Comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 16 giugno 2003
Risoluzione 1336(2003) adottata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio dell'Unione Europea il 25 giugno 2003

PRESENTAZIONE

Come è noto, dal 1° luglio 2002 è entrato in vigore lo Statuto della Corte Penale Internazionale. È altrettanto noto che gli Stati Uniti non hanno ratificato tale Statuto adducendo diverse ragioni, tra le quali quella secondo cui la Corte non sarebbe sufficientemente “controllata” dal Consiglio di sicurezza e potrebbe emanare sentenze “politiche” contro gli interessi statunitensi. La mancata adesione allo Statuto da parte degli Stati Uniti peraltro non impedisce che uno Stato che invece abbia aderito (e ormai sono quasi un centinaio, compresa l’Italia) potrebbe trovarsi obbligato dallo Statuto a consegnare alla Corte anche cittadini statunitensi accusati di aver commesso un crimine rientrante nella sua giurisdizione. Per impedirlo, gli Stati Uniti, oltre ad aver ottenuto un’esonazione annuale rinnovabile (e già rinnovata) dal Consiglio di sicurezza a favore dei propri cittadini a partire dalla risoluzione n. 1422 (2002) del 12 luglio 2002, hanno concluso e continuano a concludere accordi bilaterali con altri Stati (anche parti allo Statuto della Corte) i quali si impegnano a non consegnare alla Corte cittadini statunitensi nonostante abbiano apparentemente assunto obblighi in senso contrario proprio aderendo allo Statuto. Si tratta di accordi criticati sia da Stati che da Organizzazioni internazionali. Poiché la questione si presta ad essere esaminata nel seminario “Simulazione di casi” che si tiene nell’a.a. 2003-2004 presso la cattedra di diritto internazionale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, ho invitato la dott.ssa Raffaella Nigro, che all’argomento ha dedicato un interessante scritto, a raccogliere in un volumetto sia il suo scritto che tutto il materiale utilizzabile dagli studenti come supporto al Seminario.

Come l’autrice ha ben dimostrato, gli accordi in questione appaiono giuridicamente incompatibili con lo Statuto della Corte, alla luce dei lavori preparatori, nonché del contesto e dell’oggetto e scopo dello Statuto stesso, nonostante l’opposta opinione espressa dagli Stati Uniti.

Ringrazio vivamente Raffaella Nigro sia per il lavoro svolto per il Seminario, sia, più in generale, per la valida collaborazione nell’attività didattica e di ricerca all’interno della Facoltà.

Perugia, febbraio 2004
Carlo Focarelli

CORTE PENALE INTERNAZIONALE E ACCORDI BILATERALI DIRETTI A PRECLUDERE AGLI STATI LA CONSEGNA DI PRESUNTI CRIMINALI*

Raffaella Nigro

SOMMARIO: 1. Gli Stati Uniti e la Corte Penale Internazionale. – 2. Gli accordi bilaterali conclusi sulla base dell'art. 98, par. 2, dello Statuto di Roma. – 3. I lavori preparatori relativi all'art. 98, par. 2 – 4. L'interpretazione dell'art. 98, par. 2 alla luce del contesto e dell'oggetto e scopo dello Statuto di Roma. – 5. Reazioni agli accordi bilaterali nella prassi degli Stati e in dottrina. – 6. Conclusioni.

1. Il 1° luglio 2002 è entrato in vigore lo Statuto di Roma che ha istituito la Corte Penale Internazionale, organo che, come enunciato nel Preambolo dello stesso Statuto, esercita la propria giurisdizione «over the most serious crimes of concern to the international community as a whole» commessi da individui e specificati agli articoli 6-8, ovvero il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.¹ Lo Statuto è attualmente in vigore per 92 Stati.² Tra questi, come è noto, non figurano gli Stati Uniti i quali, pur avendo firmato lo Statuto di Roma, hanno nettamente manifestato la volontà di non ratificarlo in una lettera inviata al Segretario Generale delle Nazioni Unite il 6 maggio 2002.³ Lo stesso giorno il Sottosegretario statunitense agli Affari Politici Grossman, in un intervento al *Center for Strategic and International Studies* di Washington, spiegava le ragioni per le quali le autorità statunitensi avevano deciso di non aderire allo Statuto di Roma.⁴ In primo luogo, secondo Grossman, lo Statuto di Roma avrebbe previsto l'istituzione di un organo giurisdizionale privo di qualsiasi tipo di controllo e in particolare del controllo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il quale, a sua volta, risulterebbe indebolito nel suo ruolo di responsabile principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Inoltre, lo Statuto di Roma costituirebbe una minaccia alla sovranità degli Stati Uniti nella misura in cui la Corte Penale Internazionale potrebbe giudicare cittadini statunitensi che le vengano consegnati dagli Stati parti allo Statuto nel cui territorio si trovino e ciò nonostante la mancata ratifica dello Statuto da parte degli Stati Uniti. Grossman ha sottolineato che gli Stati Uniti, pur riconoscendo il potere sovrano degli Stati di esercitare la giurisdizione nei confronti di cittadini stranieri che abbiano compiuto gravi reati

* La Comunità Internazionale, 2003, pp. 619-638.

¹ La letteratura relativa allo Statuto di Roma e alla Corte penale internazionale da esso istituita è molto ampia. Cfr. fra gli altri, LATTANZI, *The International Criminal Court: Comments on the Draft Statute*, Napoli, 1998; LATTANZI, SCHABAS, *Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Ripa Fagnano Alto, 1999; LEE, *The International Criminal Court: The making of the Rome Statute*, The Hague, 1999; CASSESE, *The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections*, in *EJIL*, 1999, 144 ss; CONDORELLI, *La Cour Pénale Internationale: un pas de géant pourvu qu'il soit accompli*, in *RGDIP*, 1999, 8 ss; POLITI, *Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale: le point de vue d'un négociateur*, *ibid.*, 817ss. Fra le pubblicazioni più recenti cfr. ZAKR, *Les aspect institutionnels de la Cour Pénale Internationale*, in *JDI*, 2002, 449 ss; COGAN, *International Criminal Courts and Fair Trials: Difficulties and Prospect*, in *Yale JIL*, 2002, 111 ss; CASSESE, GAETA, *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Oxford, 2002; MC COUBREY, *From Nuremberg to Rome: Restoring the Defence of Superiors Orders*, in *ICLQ*, 2001, 386 ss; POLITI, *The Rome Statute and the International Criminal Court: A Challenge to Impunity*, Alderhot, 2001; SCHABAS, *Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge, 2001.

² Lo stato delle ratifiche dello Statuto di Roma è aggiornato sul sito ufficiale della Corte Penale Internazionale in <http://www.icc-cpi.int/php/statesparties/allregions.php>.

³ Il testo della lettera è disponibile in <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/9968.htm>.

⁴ Il discorso del Sottosegretario Grossman può leggersi in <http://www.state.gov/p/9949pf.htm>.

contro i propri cittadini o comunque nell'ambito del proprio territorio, non hanno mai riconosciuto o trasferito tale potere ad un'organizzazione internazionale in assenza di un espresso mandato del Consiglio di Sicurezza. Infine, sempre secondo Grossman, la Corte Penale Internazionale potrebbe perseguire militari statunitensi impegnati in tutto il mondo per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sulla base di inchieste politicizzate.

Dopo aver reso note le ragioni del rifiuto di ratificare lo Statuto di Roma, gli Stati Uniti hanno adottato una serie di misure a livello sia interno sia internazionale per impedire alla Corte Penale Internazionale di esercitare la propria giurisdizione nei confronti dei cittadini e del personale militare degli Stati Uniti.

A livello internazionale gli Stati Uniti hanno agito e continuano ad agire su due diversi fronti. Da un lato, hanno concluso e continuano a concludere accordi bilaterali, anche con Stati parti allo Statuto di Roma, i quali si impegnano a non consegnare alla Corte cittadini statunitensi a prescindere dal fatto che possano esistere obblighi assunti in senso contrario in base allo Statuto della Corte. Dall'altro lato, gli Stati Uniti hanno proposto e ottenuto l'adozione della risoluzione 1422 (2002) del 12 luglio 2002⁵ da parte del Consiglio di Sicurezza con la quale quest'ultimo, agendo sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e richiamando espressamente l'art. 16 dello Statuto di Roma, che attribuisce al Consiglio il potere di chiedere alla Corte la sospensione di un'indagine o di un procedimento per un periodo di dodici mesi con possibilità di rinnovare la richiesta, ha previsto che la Corte non procederà, per un periodo di dodici mesi, all'apertura di un procedimento «if a case arises involving current or former officials or personnel from a contributing State not a Party to the Rome Statute over acts or omissions relating to a United Nations established or authorized operation». Il Consiglio di Sicurezza ha espresso nella stessa risoluzione l'intenzione che tale rinvio sia rinnovato ogni anno per tutto il tempo necessario.⁶

A livello interno, il 2 agosto 2002, il Presidente degli Stati Uniti ha firmato una legge, l'*American Service Member's Protection Act* (ASPA), che specifica il rapporto fra la Corte Penale Internazionale e le istituzioni statunitensi.⁷ La sezione 2004 di tale legge prevede che nessun organo giurisdizionale o esecutivo degli Stati Uniti si conformi a richieste di cooperazione da parte della Corte Penale Internazionale o a richieste di estradizione formulate dalla stessa nei confronti di un cittadino degli Stati Uniti o di un cittadino straniero ivi residente. La sezione 2005 stabilisce che il Presidente degli Stati Uniti farà in modo che qualsiasi risoluzione del Consiglio di Sicurezza, la quale autorizzi operazioni di mantenimento della pace sulla base del capitolo VI od operazioni di ristabilimento della pace sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, preveda l'esenzione permanente dei membri delle forze militari degli Stati Uniti che partecipino a tali operazioni, da procedimenti penali o altre forme di esercizio della giurisdizione da parte della Corte Penale Internazionale in merito alle azioni intraprese da tali forze durante le suddette operazioni. È inoltre previsto il divieto di aiuti militari da parte degli Stati Uniti agli Stati che abbiano aderito allo Statuto della Corte Penale Internazionale a meno che il Presidente statunitense ritenga che l'aiuto ad un determinato Stato, che pure abbia ratificato lo Statuto di Roma, sia necessario nell'interesse nazionale degli

⁵ Il testo della risoluzione può leggersi in *RDI*, 2002, 807 ss.

⁶ La risoluzione 1422 (2002) è stata adottata all'unanimità. Tuttavia non sono mancate le perplessità espresse da alcuni Stati sulla legittimità di tale risoluzione proprio alla luce dell'art. 16 dello Statuto di Roma. Cfr. per i commenti degli Stati UN Doc.S/PV.4568. Anche in dottrina è stata discussa la compatibilità del potere esercitato dal Consiglio di Sicurezza attraverso la risoluzione 1422 (2002) e l'art. 16 dello Statuto. Si veda, tra gli altri, DEEN-RACCSMANY, *The ICC, Peacekeepers and Resolution 1422: Will the Court Defer to the Council?*, in *NILR*, 2002, 353 ss; WELLER, *Undoing the Global Constitution: UN Security Council Action on the International Criminal Law*, in *Int. Leg. Aff.*, 2002, 693 ss; ARCARI, *La risoluzione 1422 (2002) relativa ai rapporti tra Corte Penale Internazionale e forze di peacekeeping: (nuovi) problemi di legittimità dell'azione del Consiglio di Sicurezza*, in *RDI*, 2002, 723 ss; ZAPPALÀ, *The reaction of the US to the entry into force of the ICC Statute: comments on UN SC resolution 1422 (2002) and article 98 agreements*, in *Jou. of Int. Crim. Just.*, 2003, 114 ss; STAHN, *The Ambiguities of Security Council Resolution 1422 (2002)*, in *EJIL*, 2003, 85 ss.

La risoluzione 1422 (2002) è stata rinnovata con la risoluzione 1487 (2003) adottata il 12 giugno 2003 con 12 voti a favore e 3 astensioni (Francia, Germania e Siria). Per il testo della risoluzione 1487 (2003), v. <http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/394/51/PDF/N0339451.pdf?OpenElement>.

⁷ In *HRLJ*, 2002, 275 ss.

Stati Uniti. Fa inoltre eccezione ogni Stato che, pur essendo parte allo Statuto di Roma, abbia concluso con gli Stati Uniti un accordo bilaterale con il quale si sia impegnato a non consegnare alla Corte Penale Internazionale cittadini statunitensi presenti nel proprio territorio, qualora nei loro confronti la Corte abbia formulato una richiesta di consegna.⁸ Infine, la sezione 2008 attribuisce al Presidente degli Stati Uniti il potere di utilizzare tutti i mezzi necessari e appropriati per ottenere il rilascio di cittadini o membri delle forze militari statunitensi che siano detenute dalla (o per conto della) Corte Penale Internazionale.

2. Come già accennato, a livello internazionale gli Stati Uniti hanno concluso, e continuano a concludere, accordi bilaterali, anche, ma non solo, con Stati parti allo Statuto di Roma, i quali si impegnano a non consegnare alla Corte cittadini statunitensi a prescindere dagli obblighi da essi assunti in base allo Statuto⁹. In particolare, secondo gli Stati Uniti, è lo stesso Statuto di Roma a prevedere, attraverso l'art. 98, par. 2, la possibilità per gli Stati parti di concludere tale tipo di accordi.¹⁰ In base all'art. 98, par. 2: «The Court may not proceed with a request for surrender which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international agreements pursuant to which the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court, unless the Court can first obtain the cooperation of the sending State for the giving of consent for the surrender».

Per valutare la conformità degli accordi bilaterali proposti e stipulati dagli Stati Uniti all'art. 98, par. 2, è necessario soffermarsi sull'interpretazione di tale articolo, a partire dal testo nel suo significato ordinario¹¹.

Il testo dell'art. 98, par. 2, prevede che la Corte Penale Internazionale non possa procedere ad una richiesta di consegna di un individuo accusato di aver commesso uno dei crimini rientranti nella sua competenza nei confronti di uno Stato nella misura in cui quest'ultimo, per soddisfare la richiesta della Corte, debba violare obblighi assunti in base ad altri accordi internazionali e in relazione ai quali il consenso dello «Stato d'invio» («*sending state*») sia necessario per la consegna di detto individuo alla Corte. È importante sottolineare come l'art. 98, par. 2, non preveda espressamente null'altro sulla tipologia di tali accordi, benché l'impiego del termine «Stato d'invio» alluda a specifici accordi¹². Confrontando il testo dell'art. 98, par. 2 con il testo degli accordi bilaterali proposti dagli Stati Uniti e da essi ritenuti compatibili con l'art. 98, par. 2, si può notare che nel testo degli accordi bilaterali non figura affatto il termine «Stato

⁸ Il punto *d*) della sezione 2007 prevede inoltre, quali eccezioni al divieto generale, gli aiuti militari agli Stati membri della NATO e ad altri alleati importanti non membri della NATO, in particolare Argentina, Australia, Egitto, Giappone, Giordania, Israele, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea e Taiwan.

⁹ Al 31 ottobre 2003, gli Stati Uniti hanno concluso 60 accordi bilaterali del tipo descritto nel testo di cui 25 sono stati conclusi con Stati parti allo Statuto di Roma. Sul totale di 60 accordi già conclusi, sono stati ratificati quelli conclusi con Albania, Bosnia-Erzegovina, Gambia, Georgia, Honduras, Macedonia, Mauritania, Nicaragua, Panama, Sierra Leone e Tagikistan. La situazione relativa a tali accordi bilaterali è aggiornata in <http://www.iccnw.org/documents/otherissues/impunityart98/BLASignatories21July03.doc>.

¹⁰ La possibilità di inquadrare gli accordi bilaterali proposti dagli Stati Uniti, nell'art. 98, par. 2, dello Statuto di Roma è stata dichiarata da David J. Scheffer, capo della delegazione degli Stati Uniti nei lavori svoltisi nell'ambito delle Nazioni Unite relativamente alla Corte Penale Internazionale, il quale ha dichiarato che sulla base del suddetto articolo «the United States can negotiate bilateral or multilateral agreements to protect any American citizen from surrender to the International Criminal Court», in *Cornell ILJ*, 2002, vol. 35, 90.

¹¹ Come è noto, l'interpretazione di un trattato, in base ai criteri principali previsti nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, deve avvenire in buona fede e alla luce del testo nel suo significato ordinario, del contesto, dell'oggetto e scopo del trattato (art. 31, par. 1); è inoltre prevista la possibilità di ricorso ai lavori preparatori, o per confermare un'interpretazione già effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 31, o per individuare il significato del testo allorché esso sia ambiguo o oscuro o conduca ad un risultato manifestamente assurdo o irragionevole (art. 32).

¹² Come si vedrà più avanti, dall'analisi dei lavori preparatori risulta invece chiaro il riferimento agli accordi sullo *status* delle forze militari inviate da uno Stato in un altro, i cosiddetti *Status of force agreements*, ma nel testo dell'art. 98, par. 2, non c'è un riferimento esplicito a tale tipo di accordi.

d'invio», impiegato invece nell'art. 98, par. 2. Gli accordi proposti dagli Stati Uniti prevedono, infatti, che qualora un funzionario di governo, un membro delle forze militari o un semplice cittadino di nazionalità statunitense, sia *presente* nel territorio («*present in the territory*») di un altro Stato, quest'ultimo non dovrà consegnarli alla Corte Penale Internazionale, né direttamente, sulla base di una richiesta di consegna da parte della Corte medesima, né indirettamente per il tramite di uno Stato terzo, ove sussista la possibilità che tale Stato consegni un cittadino statunitense alla Corte, a meno che non ci sia il consenso espresso degli Stati Uniti.¹³

Dal momento che l'analisi del senso ordinario dei termini utilizzati nell'art. 98, par. 2, appare *prima facie* inconciliabile con gli accordi bilaterali di esenzione dalla giurisdizione della Corte proposti e conclusi dagli Stati Uniti, è opportuno il ricorso ai lavori preparatori per stabilire a quale tipo di «*agreements*» si sia voluto far riferimento mediante l'utilizzo, nell'art. 98, par. 2, del termine «Stato d'invio» e, di conseguenza, se gli accordi proposti dagli Stati Uniti siano compatibili o meno con quanto disposto dall'art. 98, par. 2, dello Statuto di Roma.

3. L'art. 98, par. 2, figura nel capitolo IX dello Statuto di Roma che si occupa di cooperazione e assistenza giudiziaria internazionale. Il principio generale sancito nel capitolo IX dello Statuto prevede l'obbligo per gli Stati parti di cooperare pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie per i crimini sui quali essa ha la giurisdizione (art. 86). Seguono norme che specificano l'obbligo generale di cooperare fra cui la disciplina delle richieste di cooperazione (art. 87) o la consegna di persone alla Corte (art. 89). In questo contesto, l'art. 98, par. 2, prevede un limite tanto alle richieste che la Corte può formulare nei confronti degli Stati parti, quanto all'obbligo di cooperare assunto dagli Stati in base all'art. 86 dello Statuto. Tale limite deriva appunto, come si è detto, dagli obblighi assunti dagli Stati parti in base ad altri accordi internazionali che siano incompatibili con le richieste della Corte Penale Internazionale. Deve trattarsi, tuttavia, di accordi che richiedano il consenso dello «Stato d'invio» per la consegna di un individuo alla Corte. L'esame dei lavori preparatori relativi all'art. 98, par. 2, che ora svolgeremo, è diretto a precisare a quali accordi si riferisca il termine «Stato d'invio», fermo restando che tale norma sancisce la prevalenza degli obblighi assunti dagli Stati parti in base a detti accordi sull'obbligo da essi assunto, sulla base dello Statuto, di cooperare con la Corte e soddisfare le sue richieste.

¹³ Il modello degli accordi proposti dagli Stati Uniti, reperibile su <http://www.iccnw.org/documents/otherissues/impunityart98/USAARTICLE98/Agreements1Aug02.doc>, è così formulato: «*Reaffirming* the importance of bringing to justice those who commit genocide, crimes against humanity and war crimes. *Recalling* that the Rome Statute of the International Criminal Court done at Rome on 17 July 1998 by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court is intended to complement and not supplant national criminal jurisdiction. *Considering* that the Government of the United States of America has expressed its intention to investigate and to prosecute where appropriate acts within the jurisdiction of the International Criminal Court alleged to have been committed by its officials, employees, military personnel, or other nationals. *Bearing in mind* Article 98 of the Rome Statute, *HEREBY AGREE* as follows: 1. For purposes of this agreement, "persons" are current or former Government officials, employees (including contractors), or military personnel or nationals of one Party. 2. Persons of one Party present in the territory of the other shall not, absent the expressed consent of the first Party, (a) be surrendered or transferred by any means to the International Criminal Court, or (b) be surrendered or transferred by any means to any other entity or third country, or expelled to a third country, for the purpose of surrender to or transfer to the International Criminal Court. 3. When the United States extradites, surrenders, or otherwise transfers a person of the other Party to a third country, the United States will not agree to the surrender or transfer of that person to the International Criminal Court by the third country, absent the expressed consent of the Government of X. 4. When the Government of X extradites, surrenders, or otherwise transfers a person of the United States of America to a third country, the Government of X will not agree to the surrender or transfer of that person to the International Criminal Court by a third country, absent the expressed consent of the Government of the United States. 5. This Agreement shall enter into force upon an exchange of notes confirming that each Party has completed the necessary domestic legal requirements to bring the Agreements into force. It will remain in force until one year after the date on which one Party notifies the other of its intent to terminate this Agreement. The provision of this Agreement shall continue to apply with respect to any act occurring or any allegation arising, before the effective date of termination».